



MULTIMEDIAMENTE

## **PROCEDURA DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING**

Procedura aziendale per la gestione delle segnalazioni

Rev 00 del 17/12/23



## 1. PREMESSA

La presente procedura ha la finalità di disciplinare il processo di segnalazione delle violazioni, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

## 2. SCOPO E FINALITA’

Il Decreto Legislativo DL n. 24/2023 tutela le persone che denunciano delle irregolarità (whistleblowing), di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del proprio lavoro. Le irregolarità possono riguardare violazioni di norme italiane e violazione di norme europee. In accordo con quanto stabilito dai valori del Codice Etico, **Multimediamente srl** intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da condotte corrette e responsabili.

**Multimediamente srl** si impegna a condurre le proprie attività secondo le previsioni di legge e seguendo rigorosi standard etici e morali. Obiettivi di questa procedura sono:

- offrire la possibilità a dipendenti, collaboratori e fornitori/partner (whistleblower) di presentare segnalazioni in merito ad accadimenti di particolare gravità e delicatezza;
- garantire la riservatezza dell’identità dei segnalanti e di ogni altra informazione, inclusa l’eventuale documentazione allegata, dalla quale si possa direttamente o indirettamente risalire all’identità del whistleblower e assicurarsi che tali segnalazioni vengano trattate in maniera seria e appropriata, al fine di prevenire i rischi e le situazioni pregiudizievoli;
- assicurare che ogni persona, che presenti in buona fede le proprie segnalazioni (compresi i soggetti diversi da chi segnala in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante) sia protetta contro qualsiasi forma di ritorsione.



## MULTIMEDIAMENTE

### 3. DEFINIZIONI

«Società» o «Multimediamente» ossia **Multimediamente srl**

«OdV» ossia Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

«Gestore» ossia il soggetto che gestisce il canale di segnalazione interno, destinatario della segnalazione e competente a trattarla.

**Il Gestore del canale di segnalazione interna in Multimediamente srl è individuato nel nominato OdV.**

«Direzione» ossia il Legale Rappresentante e Amministratore Unico dell'azienda.

«Violazioni» ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico ovvero l'interesse o l'integrità della Società così come indicati nell'art. 2 del D. Lgs. 24/2023.

«Segnalazione» ossia la comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni.

«ANAC» ossia Autorità Nazionale Anticorruzione.

«Segnalazione» ossia la comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni da parte del segnalante.

«Segnalante» ossia la persona fisica che effettua la segnalazione sui canali indicati o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

«Persona coinvolta» ossia la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata.

«Facilitatore» ossia una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

«Ritorsione» qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.



MULTIMEDIAMENTE

#### 4. CHI PUO' SEGNALARE

La presente procedura si applica alle persone segnalanti che godono delle misure di protezione previste dal Decreto, che abbiano acquisito informazioni sulle violazioni nel contesto lavorativo di **Multimediamente srl**.

Nel dettaglio:

- i lavoratori subordinati, anche in prova, gli ex dipendenti (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro)
- i candidati (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione)
- i tirocinanti, stagisti e i volontari, anche non retribuiti
- i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa per la Società
- i liberi professionisti, fornitori di beni e servizi e i consulenti
- gli azionisti, i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società o altri soggetti della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le misure intese alla protezione dei soggetti segnalanti si applicano altresì, ove opportuno:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- c) ai colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora o è altrimenti connessa in un contesto lavorativo.



MULTIMEDIAMENTE

## 5. COSA SEGNALARE

Oggetto della segnalazione devono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società. La segnalazione deve essere fatta in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci; deve, inoltre, offrire il maggior numero di elementi per consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie. Le segnalazioni rilevano comportamenti non corretti, violazioni delle procedure aziendali, commissioni di reato, pericoli o altri seri rischi che possano danneggiare la Società e che potrebbero ripercuotersi sul funzionamento delle attività della stessa. In particolare, sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, che facciano riferimento alle norme nazionali ed alle norme europee che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico
- illeciti relativi all'applicazione delle leggi nazionali e dei regolamenti in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione)



## MULTIMEDIAMENTE

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;

### **LA PRESENTE PROCEDURA DI SEGNALAZIONE NON SI APPLICA:**

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di collaborazione/consulenza.
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale

Le segnalazioni estranee all'ambito applicativo della disciplina Whistleblowing verranno trasmesse dal Gestore ai relativi uffici/referenti interni della Società competenti in materia e di tale trasmissione verrà data comunicazione al segnalante, tramite comunicazione secondo le modalità utilizzate dal segnalante e i contatti lasciati, e i soggetti segnalanti non avranno diritto alla tutela prevista dalla normativa Whistleblowing.



MULTIMEDIAMENTE

## 6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha attivato propri canali di segnalazione interni ed ha individuato l'OdV quale soggetto Gestore. **L'OdV, quindi, è tenuto a garantire la riservatezza del segnalante e a gestire la segnalazione nel rispetto della normativa.** Le segnalazioni interne devono essere effettuate attraverso uno dei seguenti canali alternativi e possono essere rese anche in forma anonima:

- **in forma scritta tramite posta ordinaria** inviando una lettera **alla c.a. di Avv. Serena Cianciullo** in qualità di Presidente dell'ODV al seguente indirizzo:  
**Studio Legale VILDE – Villata, Degli Esposti, Tarabini e Associati**  
**Via G. Caccini 1- 00198 Roma**

In questo caso si suggerisce di indicare sulla busta “riservata al gestore della segnalazione” e di inserire all'interno di questa due ulteriori buste: la prima contenente l'oggetto della segnalazione, la seconda contenente i dati identificativi del segnalante e copia del documento di identità.

- **in forma orale** tramite linea telefonica all'utenza n. 02/21597145 chiedendo della Sig.ra **Francesca Zorzi**. Al momento della ricezione della segnalazione, il contenuto della segnalazione sarà documentato tramite verbale che dovrà essere sottoscritto dal segnalante entro sette giorni lavorativi dall'avvenuta segnalazione, previa verifica ed eventuale rettifica del contenuto. Il Gestore fisserà una convocazione al segnalante per provvedere alla sottoscrizione; qualora il segnalante NON si presenti all'appuntamento, senza averne dato previa comunicazione, il verbale verrà archiviato e la segnalazione non verrà istruita. Del verbale sottoscritto verrà fornita una copia anche al segnalante. Nel caso in cui la segnalazione, identificata come segnalazione Whistleblowing o desumibile come tale, venga presentata ad un soggetto diverso rispetto al Gestore sopra individuato, questa dovrà essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Gestore tramite uno dei canali alternativi sopra individuati, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante, laddove possibile.



MULTIMEDIAMENTE

- **in forma scritta tramite posta ordinaria** all'indirizzo: Multimediamente srl, Via Cairoli Bono Adelaide, 22 ang. Via dei Valtorta 44 20127 Milano (MI) – alla c.a. del Legale Rappresentante **SOLO** nel caso in cui la segnalazione riguardi un membro dell'Organismo di Vigilanza.

### 6.1 SEGNALAZIONI ESTERNE

Per individuare il corretto canale di segnalazione, si precisa che il segnalante, conformemente a quanto previsto all'art. 6 e 7 del D. Lgs. 24/2023, può effettuare una segnalazione mediante un “**canale di segnalazione esterna**”, che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione, istituito e gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – “**ANAC**” (per i cui dettagli si rinvia alla pagina del sito istituzionale dedicata <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), **SOLO SE** :

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo ovvero, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- b) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna a cui l'ente non ha dato riscontro nei termini previsti e successivamente trasmesso una segnalazione esterna all'ANAC, la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.





## MULTIMEDIAMENTE DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Il D. Lgs. 24/2023 ha introdotto un'ulteriore modalità di segnalazione, consistente nella **divulgazione pubblica** (tramite la stampa, *social network*, mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone), al fine di rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni di cui il segnalante sia a conoscenza.

Il segnalante potrà beneficiare delle misure di protezione e tutele previste dalla normativa sul Whistleblowing **SOLO SE**, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

### 7. MODALITA DI SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza, anche in modo casuale, nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Gestore di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza della segnalazione.

In particolare, la segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:



## MULTIMEDIAMENTE

- generalità (nome, cognome, recapiti a cui contattare il segnalante) del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- una chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le condotte in ipotesi illecite;
- se conosciute, le generalità o altri elementi utili a identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;
- se noti, l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione o documentazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di dati identificativi del segnalante, se dettagliate e circostanziate in modo da consentirne l'istruttoria saranno ugualmente prese in esame e verificate dal Gestore.

Saranno, invece, oggetto di archiviazione le segnalazioni che all'esito di una verifica preventiva del Gestore risultino improcedibili, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate;
- contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o inappropriate;



## MULTIMEDIAMENTE

- manifesta infondatezza per mancanza di elementi di fatto essenziali idonei a giustificare accertamenti.

Negli accertati casi di improcedibilità il Gestore sarà comunque tenuto a motivare l'archiviazione della segnalazione e a darne comunicazione al segnalante e alla Direzione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza della segnalazione e dell'identità del segnalante.

### 8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

#### RICEVIMENTO DELLA SEGNALAZIONE

Entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione il Gestore rilascia al segnalante avviso di ricevimento, a conferma della presa in carico, tramite comunicazione secondo le modalità utilizzate dal segnalante e tramite i contatti lasciati. All'atto della ricezione di una segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato, il Gestore provvederà ad attribuire un numero identificativo progressivo che ne consentirà l'identificazione univoca.

Provvederà dunque ad alimentare un c.d. **Registro interno delle Segnalazioni** (su supporto informatico riservato e su base annuale) contenente almeno i seguenti campi (che aggiornerà coerentemente con gli esiti delle attività di cui alle fasi successive del processo delineato nella presente procedura):

- ID alfanumerico/protocollo identificativo;
- data di ricezione;
- soggetto segnalante;
- oggetto della segnalazione;
- esito della fase di valutazione dell'ammissibilità della segnalazione;
- esito della fase di valutazione della fondatezza della segnalazione;
- condivisione delle risultanze
- Conclusione



### **ISTRUTTORIA DELLA SEGNALAZIONE**

Il Gestore avvia e provvede alla verifica dei fatti segnalati nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa inclusa l'eventuale possibilità di audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

In tal senso, il Gestore mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, tramite comunicazione secondo le modalità utilizzate dal segnalante e può richiedere, se necessario, integrazioni e/o documentazione. Il Gestore deve, nel rispetto della riservatezza della segnalazione (e dell'identità del segnalante), effettuare ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, nell'espletamento delle attività istruttorie, del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di eventuali soggetti esterni.

Nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria espletata, la segnalazione dovesse risultare fondata, fermo il rispetto della riservatezza sull'identità del segnalante, il Gestore informerà la Direzione, che provvederà ad adottare i provvedimenti correttivi più opportuni a tutela della Società. Qualora la segnalazione risulti infondata, il Gestore provvederà all'archiviazione della stessa, dando comunque avviso alla Direzione in merito all'esito dell'istruttoria e sulle ragioni dell'archiviazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza della segnalazione e dell'identità del segnalante.

### **CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA**

Il termine per la definizione di questa fase è di 90 giorni, che decorrono dalla data di ricezione della documentazione da parte Gestore, fermo restando che, laddove si renda necessario, la Direzione può autorizzare l'organo preposto a estendere i termini indicati, fornendo adeguata motivazione.

Al termine dell'istruttoria, il Gestore dovrà inviare, tramite comunicazione secondo le modalità dal segnalante e tramite i contatti lasciati, un riscontro alla persona segnalante in merito all'esito dell'istruttoria e alle relative motivazioni, anche in caso di archiviazione.



## MULTIMEDIAMENTE

### 9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il Gestore assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di tempo non superiore a quanto strettamente necessario per la corretta finalizzazione della procedura e non superiore a 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile.

Le funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente procedura assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, (formato digitale attraverso cartelle di rete protette da password/formato cartaceo attraverso in un apposito archivio fisico armadietto, scaffale chiuso a chiave ed il cui accesso risulta permesso solo al Gestor.) in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, la riservatezza e la protezione dei dati personali del segnalante e del segnalato.

### 9. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I dati forniti saranno trattati nell'ambito e nel rispetto delle norme di legge.

Il Gestore è tenuto a rispettare ed assicurare la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, salvo i casi previsti dall'art. 12 D. Lgs. 24/2023, per la quale viene richiesto espresso consenso. La violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante comporta la violazione del Modello Organizzativo e Gestionale con la conseguente responsabilità disciplinare, in aggiunta all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative da parte di ANAC.



## MULTIMEDIAMENTE

### 11. LE MISURE DI TUTELA

I soggetti segnalanti non possono subire alcuna ritorsione, discriminazione o comunque non possono essere oggetto di penalizzazioni, dirette o indirette, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Il segnalante non potrà, in ragione della segnalazione, essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Le misure di tutela e protezione che rappresentano i cardini della disciplina del whistleblowing, sono atte a contrastare ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intese come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati.

Oltre che al segnalante, si applicano:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

In caso di segnalazioni anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, le misure di protezione si applicano anche a quest'ultima.



## MULTIMEDIAMENTE

È inoltre istituito ad ulteriore rafforzamento della protezione, l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, riporta i nominativi degli enti che hanno stipulato convenzioni per fornire servizi di informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

### **12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione saranno trattati in conformità con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs 196/2003. I dati personali saranno trattati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità che ne giustificano la raccolta (valutazione e gestione della segnalazione); una volta esaurita la finalità del trattamento, i dati personali saranno conservati per cinque anni e successivamente cancellati.

### **13. ADIZIONE E DIFFUSIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA**

La presente procedura ha decorrenza dal 17/12/2023. Ogni successivo aggiornamento della procedura annulla e sostituisce tutte le versioni emesse in precedenza. L'aggiornamento della presente procedura è di competenza del Gestore. La presente versione, così come qualsiasi aggiornamento della procedura, sarà sottoposta, alla preventiva approvazione dell'Organismo di Vigilanza e, successivamente, sottoposta all'approvazione della Direzione.

La Società provvede a dare visibilità alla presente procedura tramite pubblicazione sul sito web della Società reperibile al link <https://www.multimediamente.com> e sul server aziendale.

Della presente procedura viene effettuata apposita attività informativa.